



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Trento

Ufficio del Procuratore della Repubblica - dott. Giuseppe AMATO

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello
TRENTO

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di finanza
TRENTO

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del circondario
LORO SEDI

Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica

Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria
SEDE

Al Signor Dirigente della Procura della Repubblica
SEDE

Al personale amministrativo della Procura della Repubblica
SEDE

e, per conoscenza:

Al Signor Presidente del Tribunale

Al Signor Presidente del Tribunale per i minorenni

Al Signor Procuratore presso il Tribunale per i minorenni
TRENTO

Oggetto: Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato [decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212]. Indicazioni operative per la Procura della Repubblica e per la polizia giudiziaria.



Con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016 [con decorrenza dal 20 gennaio 2016], si dà attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

E' un passo in avanti nel riconoscimento effettivo dello *status* di vittima del reato e nell'apprestamento di un efficace strumentario per la tutela, l'assistenza, la partecipazione consapevole nel procedimento penale.

Si coglie l'occasione per una riflessione a prima lettura e per la dazione delle indicazioni operative, per gli Uffici della Procura della Repubblica e per la polizia giudiziaria operante nel territorio, si dà consentire una attuazione uniforme al *novum* normativo.

La nozione di vittima del reato. Va ricordato che la **vittima del reato è il soggetto passivo (o persona offesa)** del reato, identificato nel titolare del bene protetto dalla norma penale che, quindi, subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Il soggetto passivo è il titolare del diritto di querela.

E' soggetto che deve distinguersi dal **danneggiato dal reato**, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile.

Nel codice di rito, al soggetto passivo sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al danneggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non potendo costituirsi parte civile.

Resta ovviamente da precisare che **il danneggiato dal reato si può — ma non si deve necessariamente — identificare con il soggetto passivo del reato.**

Il rilievo attribuito al “convivente”.- Nel decreto legislativo n. 212 del 2015 si riserva particolare attenzione alla nozione di vittima del reato.

In primo luogo, si segnala la modifica del **comma 3 dell'articolo 90 c.p.p.**, con l'aggiunta, dopo le parole: “prossimi congiunti di essa”, delle seguenti parole: “o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.

In sostanza, in caso di decesso della persona offesa, le facoltà ed i diritti di questa sono attribuiti anche ai “conviventi”, oltretutto ai componenti della famiglia di diritto [i prossimi congiunti]: **è un riconoscimento normativo della “famiglia di fatto”**, purché ovviamente si verta in ipotesi di un rapporto sentimentale stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di assistenza e solidarietà per un apprezzabile tempo.

E' ovvio onere del “convivente” fornire prova della sua legittimazione, ossia del rapporto “di fatto” rilevante, nel senso che la carenza di indicazioni non costituisce ovviamente causa di nullità [non espressamente prevista], ma nel caso in cui dovessero venire formalmente sollevati dubbi o contestazioni in ordine alla titolarità, in capo a colui che ha presentato l'atto di querela, della effettiva legittimazione, si porrebbe la necessità di verifica in concreto della sussistenza di tale qualità soggettiva. E' evidente che, rispetto a tale verifica, la soddisfazione del detto onere dimostrativo risulterebbe contributo di essenziale rilievo, in grado di rimuovere dubbi od incertezze.



In questa prospettiva, onde evitare dubbi o successive contestazioni, sembra allora opportuno che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero che riceve la querela solleciti il querelante a documentare lo *status* fondante la legittimazione.

L'età della persona offesa.- Si segnala ancora, il nuovo **comma 2 bis** dello stesso **articolo 90**, laddove si introduce una specifica disposizione in forza della quale il giudice, in caso di dubbio sull'età, può disporre anche d'ufficio un apposito accertamento peritale, analogamente a quanto già previsto per l'incertezza sull'età dell'imputato nel rito minorile. Ove il dubbio permanga, la minore età della persona offesa viene presunta, sia pure ai soli fini [di garanzia] dell'applicazione delle disposizioni processuali.

Ciò significa, per intenderci, che nel dubbio, la presunzione della minore età non potrà utilizzarsi ai fini della configurabilità delle circostanze aggravanti basate sulla minore età della vittima, ma potrà valere per fondare la condizione di particolare vulnerabilità della persona [articolo 90 *quater* c.p.], con gli effetti che ne conseguono.

Informazione della facoltà per la persona offesa. Importanti le modifiche in tema di **informazione alla vittima**, ispirate ad implementare l'operatività di una disciplina già conosciuta.

E' la disciplina introdotta dal nuovo **articolo 90 bis c.p.p.**, su cui qui si vogliono sviluppare le considerazioni più ampie.

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, **al momento dell'acquisizione della notizia di reato**, [già] devono avvisare la persona offesa della **facoltà di nominare un difensore** per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti e della possibilità dell'accesso al **patrocinio a spese dello Stato (articolo 101, comma 1, c.p.p.)**

Già con la disciplina dell'articolo 101, comma 1, c.p.p. si è inteso dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, laddove si prevede un diritto generale di informazione della vittima circa le facoltà attribuitele dall'ordinamento e, sotto questo profilo, il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, intervenendo sull'articolo 101, comma 1, c.p.p., ha "anticipato", sia pure con un contenuto meno ampio, il portato dell'articolo 90 *bis* c.p.p., introdotto dal decreto legislativo n. 212 del 2015.

Per l'attuazione del disposto dell'articolo 101, comma 1, c.p.p., tuttora vigente, si è già intervenuti con nota di indirizzo del **17 ottobre 2013** [che per comodità si riallega: *allegato 1*], diretta a disciplinare il *modus agendi* degli organi di polizia giudiziaria e degli uffici della Procura, per dare concretezza al diritto di informazione della persona offesa.

Ci si è espressi in questi termini, che è utile riportare:

"La persona offesa dal reato (o soggetto passivo) è il titolare del bene protetto dalla norma penale che, quindi, subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Tale nozione, come è noto, va distinta da quella di danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile: nel codice di rito, al soggetto passivo sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al danneggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non potendo costituirsi parte civile.



Si è consapevoli che, soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, può non essere semplice apprezzare se si sia in presenza di un reato rispetto al quale il denunciante/querelante debba ritenersi o no persona offesa. Basti pensare alle difficoltà interpretative che hanno caratterizzato i reati contro la fede pubblica e che, tuttora, caratterizzano il reato di abuso d'ufficio.

Nel dubbio, risulta metodica più conveniente quella di dare in calce al verbale di ricezione della denuncia/querela l'informazione di che trattasi.

Per l'effetto, si pone la seguente regola di indirizzo: se la denuncia/querela è ricevuta dalla polizia giudiziaria all'incombente informativo deve procedere l'organo che l'ha raccolta; pur non essendo prevista espressamente alcuna nullità, si tratta di incombenza che va inderogabilmente assolto, nei termini suddetti, giacché un ritardo potrebbe pregiudicare il compiuto esercizio delle facoltà defensionali.

Il mancato assolvimento dell'obbligo importerà l'irricevibilità dell'informativa che sarà resa ai fini dell'espletamento dell'incombenza omessa.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Procura, laddove la denuncia/querela sia qui direttamente presentata, si potrà procedere direttamente nell'Ufficio della Segreteria centrale, attraverso la consegna – e conseguente documentazione di tale consegna- al querelante/denunciante un avviso del seguente tenore: “In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 10.766,33].

E' da ritenere che da tale incombenza possa prescindersi nel caso in cui la denuncia/querela sia presentata tramite difensore di fiducia ritualmente nominato, giacché vengono meno le ragioni informative, che ben può e deve soddisfare il patrono.

E' da ritenere, parimenti, che, in difetto di preventivo avviso, possa prescindere dall'incombenza anche il magistrato assegnatario che si determini all'archiviazione, senza riscontrare l'esigenza di svolgere attività investigative che rendano necessario l'intervento della persona offesa, giacché in tale evenienza non sussistono le condizioni che impongono l'informativa”.

Informazione alla vittima: i nuovi incombenzi per la Procura della Repubblica.- Si tratta di indicazioni che conservano piena attualità e che devono confermarsi, essendo solo necessario e sufficiente “integrare” il contenuto dell'avviso alla persona offesa, in coerente applicazione del più dettagliato disposto dell'articolo 90 bis c.p.p., che va letto in combinazione con il generale dettato dell'articolo 101, comma 1, c.p.p., cui in parte si sovrappone e che certamente integra.

In questa prospettiva, per l'integrazione dell'avviso si deve tenere conto che l'articolo 90 bis c.p.p. è costruito attraverso un'elencazione di dati da fare oggetto di informazione che è caratterizzata,



talora: da espressioni ripetitive rispetto a quanto già dettagliato nell'articolo 101, comma 1, c.p.p. [si pensi, al riferimento alla facoltà di accesso al patrocinio a spese dello Stato]; da espressioni ed indicazioni eccessivamente generiche e aspecifiche, che è pressoché impossibile concretizzare con indicazioni pertinenti ed esaustive [si pensi, alle indicazioni delle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti, non accompagnata dalla specificazione dei diritti cui ci si intende riferire; si pensi, ancora, al riferimento oltremodo generico alle "eventuali misure di protezione", laddove non è immediatamente chiaro se debbano esservi ricomprese le misure cautelari e/o se ci debba riferire a situazioni –ad esempio, case di accoglienza per vittime di fatti di violenza- la cui concreta disponibilità non è riconducibile all'autorità procedente, giudiziaria o di polizia]; da indicazioni ripetitive di altre pure contenute nel corpo dello stesso articolo 90 *bis* [si pensi, al riferimento alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni che, oltre ad essere espressione troppo generica, mira a soddisfare un'esigenza di informazione che è già ricompresa nel precedente richiamo alla facoltà di accesso al registro delle notizie di reato *ex* articolo 335 c.p.p.]; da indicazioni riguardanti istituti processuali di non prognosticabile applicazione e strutturati già di per sé per consentire l'interlocuzione consapevole della persona offesa [si pensi, alla particolare tenuità del fatto, e la disciplina prevista in proposito dagli articoli 411, comma 1 *bis*, e 469, comma 1 *bis*, c.p.p.]; da indicazioni relative ad istituti che è onere del giudice attivare alle condizioni di legge [si pensi, alla disciplina dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di conciliazione/mediazione davanti al giudice di pace].

Per converso, incomprensibilmente, non è ricompresa tra gli avvisi, la richiesta di informazione in ordine ai provvedimenti di scarcerazione o all'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 *ter* c.p.p.

Il disposto normativo, in sintesi, deve essere **riletto ed applicato in un'ottica di concreta fattibilità e di efficienza dell'informazione**, che non può ritenersi soddisfatta da una tralaticia riproposizione di indicazioni normative generiche o prive di concreta attualità nel caso specifico.

In questa prospettiva, per rendere concreta al massimo la tutela degli interessi della persona offesa/vittima dal reato, in uno con un'implementazione ragionata delle informazioni, dovrà essere **valorizzata l'opportunità, per la persona offesa, di rivolgersi ad un difensore di fiducia, quale soggetto, nel concreto, in grado di fornire le migliori indicazioni difensionali, in tutti i momenti significativi del procedimento.**

Per quanto riguarda l'Ufficio di Procura, laddove la denuncia/querela sia qui direttamente presentata, può riproporsi la soluzione organizzativa finora adottata per dare attuazione all'articolo 101 c.p.p.

Sarà ancora chiamato a procedere direttamente l'Ufficio della Segreteria centrale, attraverso la consegna – e conseguente documentazione di tale consegna- al querelante/denunciante un avviso del seguente tenore:

“In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli



572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.528,41, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico del d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186].

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato dal reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p.

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'articolo 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte; salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 septies c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 bis c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito attraverso favorendo la conciliazione tra le parti [e, quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274]".

Si avvisa della facoltà di richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'eventuale evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'interessato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva; ciò salvo che, secondo apprezzamento dell'autorità procedente, risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato [cfr. articolo 90 ter c.p.p.]

Resta da precisare che una innovazione importante ricavabile dal *novum* normativo è quella di assicurare l'informazione "in una lingua comprensibile" [cfr. articolo 90 bis, comma 1, c.p.p.].



Ne deriva che in calce all'avviso il funzionario dovrà riportare l'indicazione della conoscenza della lingua italiana. In difetto, provvederà alla consegna dell'avviso nella lingua in concreto "comprensibile".

In via di prima applicazione, l'avviso sarà tradotto in inglese, francese e tedesco. Nel tempo, a seconda delle esigenze, si provvederà a tradurlo in altre lingue.

Sul tema della lingua si tornerà *infra*, con specifico riguardo alla innovativa previsione di cui all'articolo 107 *ter* delle disposizioni di attuazione c.p.p.

Come già evidenziato nella richiamata nota di indirizzo sull'articolo 101, comma 1, c.p.p., è da ritenere che da tale incombente possa prescindersi nel caso in cui la denuncia/querela sia presentata tramite difensore di fiducia ritualmente nominato, giacchè vengono meno le ragioni informative, che ben può e deve soddisfare il patrono.

Informazione alla vittima: i nuovi incombenti per la polizia giudiziaria.- Va evidenziato che tenuta a soddisfare agli obblighi di informazione di che trattasi **è anche la polizia giudiziaria**, giacchè l'informazione di cui all'articolo 90 *bis* c.p.p. integra quella più generale di cui all'articolo 101, comma 1, c.p.p.

Ed allora possono riproporsi le indicazioni già date nella nota di indirizzo sopra richiamata, in ordine alle modalità di soddisfazione di tale obbligo.

Si è ovviamente consapevoli che, soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, può non essere semplice apprezzare se si sia in presenza di un reato rispetto al quale il denunciante/querelante debba ritenersi o no persona offesa. Basti pensare alle difficoltà interpretative che hanno caratterizzato i reati contro la fede pubblica e che, tuttora, caratterizzano il reato di abuso d'ufficio.

Nel dubbio, allora risulta metodica più conveniente quella di dare **in calce al verbale di ricezione della denuncia/querela l'informazione di che trattasi, nella forma integrata di cui sopra.**

Per l'effetto, si pone la seguente regola di indirizzo: se la denuncia/querela è ricevuta dalla polizia giudiziaria all'incombente informativo deve procedere l'organo che l'ha raccolta: pur non essendo prevista espressamente alcuna nullità, si tratta di incombente che va inderogabilmente assolto, nei termini suddetti, giacchè un ritardo potrebbe pregiudicare il compiuto esercizio delle facoltà defensionali.

Il mancato assolvimento dell'obbligo importerà l'irricevibilità dell'informativa che sarà resa ai fini dell'espletamento dell'incombente omissivo.

Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione.- L'implementazione delle informazioni da rivolgere alla persona offesa riguarda anche la materia delle misure limitative della libertà personale dell'indagato/imputato/condannato.

E' stato infatti introdotto l'**articolo 90 *ter* c.p.p.**, che, integrando quanto già previsto dall'**articolo 299 c.p.p.**, come innovato a seguito del decreto legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, arricchisce le "informazioni" da dare alla persona offesa in conseguenza delle vicende – fisologiche o patologiche- che possono riguardare i provvedimenti *lato sensu* limitativi della libertà



personale adottati nei confronti dell'autore [indagato/imputato/condannato] dei delitti commessi con violenza alla persona.

E' utile riportare il testo della norma: articolo 90 *ter* c.p.p. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, **nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona** sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Si tratta, come detto, di disposizioni integrative di quelle già dettate dall'articolo 299 c.p.p., non tutte implicanti, come già quelle, incumbenti a carico dell'Ufficio del pubblico ministero.

Merita allora di essere ricordato quanto già evidenziato nella nota di indirizzo già richiamata, a proposito degli obblighi di informativa di cui all'articolo 299 c.p.p.

“Revoca o sostituzione delle misure cautelari personali: obblighi di informativa.- In materia di misure cautelari, si segnalano, per l'Ufficio del pubblico ministero, importanti obblighi di informativa.

Qui si esaminano i profili di interesse di questo Ufficio [la previsione di cui al comma 2 bis dell'articolo 299 c.p.p. riguarda il giudice].

*In particolare, il nuovo **comma 3 dell'articolo 299** prevede che la richiesta di revoca o di sostituzione [ovviamente in melius] di una misura coercitiva [quelle di cui agli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.] applicate **nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona**, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, debba essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente [nell'ipotesi di interesse, il pubblico ministero] ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.*

Trattasi di richiesta avanzata nel corso delle indagini preliminari [per le fasi successive dispone il comma 4 bis dell'articolo 299 c.p.p.].

*La disciplina trova applicazione solo per le misure applicate per **delitti commessi con violenza alle persone**.*

L'espressione della legge è infelice ed imprecisa.

Non può farsi semplicisticamente riferimento alla categoria dei delitti contro la persona [sono tali quelli di cui al Titolo XII del libro II del codice penale: articoli da 575 a 623 bis c.p.] perché non tutti questi si caratterizzano per il fatto di essere commessi con violenza alle persone.



Per converso, a stretto rigore, non dovrebbe esservi ricompreso il delitto di cui all'articolo 572 c.p., che è delitto contro la famiglia [titolo XI del libro II del codice penale]: ciò che apparirebbe irragionevole avendo riguardo alla ratio della legge.

Ed allora, per cercare di ricostruire, in modo pertinente, il significato della norma soccorrono, salvo errori, a nostro avviso, la ratio della legge [che mira a contrastare la violenza domestica e di genere], e il disposto del comma 2 bis dello stesso articolo 299 c.p.p., laddove si prevede che il provvedimento di revoca o di sostituzione in melius della misura debba essere comunicato, tra gli altri, ai "servizi socio assistenziali".

Sono indicazioni convergenti ed importanti per desumerne che deve trattarsi di delitti commessi con violenza contro la persona che si iscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica [per la cui nozione cfr. articolo 3 della legge n. 119 del 2013: "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"].

Ed allora, la disciplina sembra applicabile al reato di cui all'articolo 572 c.p., nonché, esemplificando, ai reati di cui agli articoli 575, 582, 612 bis c.p., se ed in quanto iscrivibili in tale contesto oggettivo.

Sarebbe irragionevole, ad avviso dello scrivente, almeno ad una prima lettura, il sostenere che la disciplina de qua deve trovare applicazione a tutti i delitti – ricompresi o meno tra quelli contro la persona- che si caratterizzano per un condotta violenta posta in essere in danno della persona offesa: si pensi, al reato di rapina o al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Infatti, poiché la norma va interpretata nel suo complesso, inspiegabile sarebbe la comunicazione ai servizi socio-assistenziali per reati del tutto in conferenti e pur tuttavia qualificati dalla violenza.

Resta inteso che la notifica in caso di nomina del difensore dovrà essere fatta, anche via fax , ex articolo 33 disp. att. c.p.p. Mentre in caso di persona offesa che non abbia nominato difensore e tuttavia abbia dichiarato o eletto domicilio le esigenze di urgenza impongono di procedere a mezzo della polizia giudiziaria.

Disciplina analoga è prevista nel comma 4 bis dell'articolo 299 c.p.p., per il caso di richiesta di revoca o di sostituzione in melius avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Valgono mutatis mutandis le anzidette considerazioni".

Merita piuttosto di essere soffermata l'attenzione sull'ambito di operatività della disposizione, laddove questa riferisce la comunicazione ai procedimenti per delitti commessi con violenza alle persone.

Si tratta di circoscrivere la nozione ai "delitti commessi con violenza alle persone".

E' nozione qui – ci sembra- da intendere in senso diverso rispetto all'analoga nozione contenuta nell'articolo 299 c.p.p.



In quel caso, argomentandolo anche dal riferimento alla comunicazione del provvedimento di revoca o sostituzione *in melius* della misura anche ai “servizi socio-assistenziali” [cfr. articolo 299, comma 2 bis, c.p.p.], si giustifica, in uno con la *ratio* della disposizione, la conclusione suesposta che vuole **circoscritta la nozione ai delitti commessi con violenza alla persona che si iscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica.** Come detto, non avrebbe alcun senso la comunicazione ai “servizi socio-assistenziali”, posta dall’articolo 299, comma 2 bis, c.p.p. come obbligatoria, nel caso in cui si proceda per resistenza a pubblico ufficiale e per rapina.

Diverso discorso deve farsi rispetto alla disposizione di cui all’articolo 90 ter c.p.p., che facendo salvo il disposto dell’articolo 299 c.p.p., ha un respiro applicativo più ampio, non giustificando la lettura restrittiva data all’articolo 299 né la *ratio* dell’intervento normativo che l’ha introdotta [finalizzato genericamente a garantire la migliore tutela alla vittima di un qualsivoglia reato], né la lettera della disposizione, non caratterizzata stavolta da alcun obbligo di informativa ai servizi socio-assistenziali.

Rispetto alla nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 c.p.p. possono valere i principi di recente espressi dalla Cassazione, che, nella sentenza della Sezione I, 29 ottobre – 15 dicembre 2015 n. 49339, Gallani, si è espressa nel senso che: nella nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, utilizzata dal legislatore nell’articolo 299, comma 2 bis, c.p.p. per individuare l’ambito di applicabilità dell’obbligo di notifica alla persona offesa, in caso di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, devono ricomprendersi **non soltanto i reati le cui fattispecie legali astratte siano connotate dall’elemento della violenza alla persona, ma anche tutti quelli che, in concreto, si siano manifestati con atti di violenza [non solo fisica, ma anche psicologica o morale] in danno della persona offesa. Con la precisazione che tale situazione può verificarsi anche rispetto a condotte delittuose rimaste nella fase del “tentativo”, purchè pervenute ad uno stato tale di attuazione da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di atti di violenza.**

Dalla conclusione della Cassazione, per quanto detto, ci permettiamo di dissentire per quanto attiene l’interpretazione della nozione “delitti commessi con violenza alla persona” presa in considerazione dall’articolo 299 c.p.p.; ma è decisione dalla quale possono trarsi pertinenti spunti per risolvere l’interpretazione dell’analogo nozione ai fini dell’operatività dell’articolo 90 ter c.p.p.

Ci sembra di poter sostenere, quindi, che **l’articolo 90 ter c.p.p. ha un ambito di operatività notevolmente più ampio rispetto alla analoga disciplina dettata dall’articolo 299 c.p.p.**, tanto è vero che se vi fosse coincidenza di operatività sarebbe stato necessario un esplicito raccordo normativo.

Detto altrimenti, la comunicazione *ex* articolo 90 ter c.p.p. va fatta in tutti i casi di cessazione – fisiologica o patologica- dei provvedimenti *lato sensu* limitativi della libertà personale adottati nei confronti dell’autore [indagato/imputato/condannato] dei delitti commessi con violenza alla persona, intendendosi per tali i delitti **che, in concreto, si siano manifestati con atti di violenza [non solo fisica, ma anche psicologica o morale] in danno della persona offesa; dovendosi applicare il disposto normativo anche alle fattispecie tentate purchè pervenute ad uno stato tale di attuazione da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di atti di violenza.**



Comunicazione e "competenza" del PM.- Deve altresì rilevarsi che l'incombente informativo in caso di cessazione "fisiologica" della misura compete al giudice della misura, che ne dispone la revoca e/o la cessazione.

Un problema di "competenza informativa" attribuita all'Ufficio requirente [e di conseguente apprezzamento in ordine all'eccezione di cui all'ultimo inciso del comma 1 dell'articolo 90 *ter* c.p.p. "salvo che risulti...il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato"] può ragionevolmente porsi **solo nelle ipotesi di "evasione"**, nel qual caso l'informazione competerà al rappresentante dell'Ufficio assegnatario del fascicolo nel cui ambito è stata applicata la misura.

E' ovvio che si tratterà del rappresentante dell'Ufficio della Procura della Repubblica solo laddove il fascicolo ove è stata applicata la misura cautelare [personale o di sicurezza provvisoriamente applicata] sia ancora in fase di indagini e dinanzi al giudice di primo grado.

Mentre laddove si tratti di condannato o di internato la "competenza" informativa ricadrà sull'Ufficio della Procura della Repubblica solo in ragione della parallela competenza del Giudice dell'esecuzione [cfr. articolo 665, comma 2, c.p.p.].

Ai fini della dazione o no dell'informazione, l'organo tenuto ad adottare le determinazioni in punto di informazione della persona offesa, potrà decidere di ometterla, dandone esplicita contezza in atti, nel caso in cui risulti il pericolo concreto di un danno per indagato, imputato o condannato (ad esempio, il rischio che possano esser compiute azioni di ritorsione nei confronti di quest'ultimo) [cfr. l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 90 *ter* c.p.p.].

Le modalità di comunicazione.- La norma dettata dall'articolo 90 *ter* c.p.p. pure con riferimento alle modalità di comunicazione [oltre che, per quanto detto, quanto ad ambito di operatività] non risulta coordinata con la disciplina, ben più articolata, dettata dall'articolo 299 c.p.p.

Ci si limita a dire che la comunicazione può essere data "con l'ausilio della polizia giudiziaria".

Non si fa riferimento alla possibilità di comunicazione al difensore della persona offesa, se nominato. Ma tale modalità di comunicazione, nel caso effettuabile direttamente dalla segreteria, su disposizione del magistrato, sembra tuttora consentita dalla disposizione generale di cui all'articolo 33 delle disposizioni di attuazione c.p.p.

Cosicché, solo in caso di persona offesa che non abbia nominato difensore e tuttavia abbia dichiarato o eletto domicilio, alla informazione si dovrà procedere necessariamente a mezzo della polizia giudiziaria.

La vittima vulnerabile e la partecipazione al processo.- Accanto agli strumenti di informazione in favore della persona offesa, si interviene sulle modalità effettive di partecipazione al processo, con il dichiarato intento di proteggere la vittima "vulnerabile" da interferenze esterne e contatti con l'autore del reato e di assicurare le sue dichiarazioni al procedimento in modo garantito, genuino, rapido.

Tale intento viene perseguito intanto, in primo luogo, dando **la nozione di vittima "vulnerabile"**, attraverso una serie di parametri che sono non solo soggettivi, ma anche oggettivi, siccome correlati alla natura ed alle circostanze del fatto incriminato: ai sensi dell'articolo 90 *quater* c.p.p., la condizione di "particolare vulnerabilità" va desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o



di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si deve tener conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Si noti, in proposito, che la nozione è applicabile alla sola persona offesa dal reato, e non riguarda genericamente la persona informata/testimone, che non rivesta anche detta qualità.

Si noti, ancora, giusta l'inequivoco disposto della norma, che **l'apprezzamento sull'età è [solo] uno dei parametri di riferimento che possono condurre al giudizio di particolare vulnerabilità**: ciò significa che non vi è alcuna presunzione di automatica vulnerabilità per il minore, con la conseguenza che, rispetto al minore, laddove questo non fosse definibile come particolarmente vulnerabile in esito all'apprezzamento complessivo dei detti parametri di riferimento, non sarebbe applicabile la disciplina di garanzia di che trattasi, ma solo quella già prevista nel codice di rito, limitata peraltro ad uno specifico catalogo di reati [cfr., ad esempio, il disposto degli articoli 351, comma 1 *ter*, 362, comma 1 *bis*, e 392, comma 1 *bis*, c.p.p., prima delle modifiche integrative realizzate con il decreto legislativo n. 212 del 2015].

Ergo, per potere applicare lo "statuto" di garanzia apprestato per la vittima particolarmente vulnerabile, occorre che si argomenti in positivo sulle ragioni, desumibili dai parametri valutativi di cui all'articolo 90 *quater* c.p.p., che inducono a fondare tale condizione pregiudicata.

L'intento di garanzia, in secondo luogo, è perseguito **estendendo anche alla vittima "vulnerabile" le particolari cautele che già caratterizzano, nel caso in cui si proceda per determinati reati, l'acquisizione delle informazioni e/o della testimonianza nei confronti dei minori [e, talora, anche dei maggiorenni] in procedimenti che li vedono vittime di condotte violente [psicologicamente o materialmente]. Tale estensione viene realizzata prescindendo da uno specifico catalogo di reati, ma solo avendo riguardo all'apprezzata condizione di particolare vulnerabilità.**

La disciplina nella fase delle indagini.- Sotto quest'ultimo profilo, per quanto interessa principalmente l'Ufficio requirente e la fase delle indagini, si opera sulle modalità di escussione della vittima durante le indagini, da parte della polizia e da parte del pubblico ministero, intervenendosi rispettivamente sugli articoli 351 e 362 c.p.p. nella parte finora dedicata alla escussione del minore.

L'escussione della vittima da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.- Secondo l'**articolo 351 c.p.p.**, come è noto, nel caso in cui **la polizia giudiziaria** deve escutere un minore, viene in rilievo il disposto del comma 1 *ter* dell'articolo 351 c.p.p., laddove si prevede che la polizia giudiziaria, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 609 *undecies* e 612 *bis* c.p., è tenuta ad avvalersi, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, dell'**ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile**, nominato dal pubblico ministero.

Analoga disciplina è prevista per le informazioni raccolte dal **pubblico ministero**, giusta il richiamo all'articolo 351, comma 1 *ter*, c.p.p. contenuto nel comma 1 *bis* dell'**articolo 362 c.p.p.**



Ora, con il decreto legislativo n. 212 del 2015, **analoga disciplina è estesa nei casi di escussione della vittima, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità**, essendosi aggiunto al disposto dei richiamati articoli 351, comma 1 *ter*, e 362, comma 1 *bis*, c.p.p., il seguente periodo: “Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità’. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità’ per le indagini”.

Il tema dell’esperto e della relativa nomina relativamente alla escussione del minore è già affrontato in altra mia nota del 21 giugno 2013, che qui si riallega per comodità [allegato 2]. E’ nota che conserva attualità anche i fini di interesse, pur con qualche ovvia precisazione.

Resta infatti da soffermarsi sulla evidente imprecisione della tecnica normativa, che richiama acriticamente una disciplina specificamente dettata per il minore, tanto da fare riferimento ad un **esperto “in psicologia o in psichiatria infantile”**.

E’ un richiamo che non può essere inteso in senso letterale, essendo inconferente l’intervento di un esperto con tale specializzazione quando si verta in tema di esame di un maggiorenne, sia pure vulnerabile; e ciò ove soprattutto si consideri che il *proprium* della condizione di vulnerabilità non è affatto necessariamente connesso ad una condizione psichicamente pregiudicata, potendo piuttosto derivare dal contesto di commissione del reato [odio razziale, criminalità, terrorismo, ecc.: cfr. articolo 90 *quater* c.p.p.].

Ed allora l’assistenza dell’esperto deve essere intesa nel senso che ci si deve avvalere di un esperto in psicologia o in psichiatria, non necessariamente specializzato in materia minorile.

L’esigenza di evitare inutili ripetizioni dell’esame.- Di notevole rilievo è piuttosto la specificazione contenuta sia nell’articolo 351, comma 1 *ter*, c.p.p., che nell’articolo 362, comma 1 *bis*, c.p.p., nel testo innovato, laddove si sottolinea **l’esigenza di evitare che la vittima “non sia chiamata più volte a rendere informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini”**.

E’ norma cautelare, nel senso che mira ad evitare inutili *stress* psicologici per la vittima.

Ma è norma che mira anche a garantire la genuinità e l’attendibilità delle dichiarazioni, che, per persone in condizioni pregiudicate, potrebbero essere involontariamente compromesse da ingiustificate, insistite sollecitazioni a rendere dichiarazioni, senza una specifica ragione investigativa.

Ciò che consiglia di fornire questa indicazione agli organi di polizia giudiziaria: l’escussione della vittima in condizioni che si ipotizzassero pregiudicate è opportuno che venga sempre previamente concordata con il pubblico ministero, nel caso quello di turno.

L’incidente probatorio. Altra importante modifica attinente alla fase delle indagini, coerente con quelle sopra descritte, è intervenuta in materia di **incidente probatorio**.

Proprio la vulnerabilità della vittima e l’esigenza di acquisire al più presto al processo le sue dichiarazioni in modo attendibile e garantito ha portato ad **estendere le ipotesi in cui è consentito**



l'incidente probatorio, prevedendosi, con l'integrazione del comma 1 *bis* dell'**articolo 392 c.p.p.** che, tra i casi di ammissibilità di incidente probatorio non subordinati alla sussistenza delle rigorose condizioni generali di cui al comma 1 dello stesso articolo [rischio della impossibilità di escussione in dibattimento, esposizione a violenza o minacce, ecc.], possa rientrare quello dell'assunzione della vittima particolarmente vulnerabile [“«in ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»”].

Si interviene anche sulle **modalità di conduzione dell'esame** durante l'incidente probatorio, anche se, in tutta probabilità, nulla si aggiunge di concreto alla già articolata disciplina di garanzia prevista nei commi 5 *bis* e 5 *ter* dell'articolo 398 c.p.p., ove sono contenute indicazioni sulle cautele che possono essere adottate per soddisfare le esigenze di tutela quando si tratti di esaminare minorenni o, comunque, maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità.

E' pur vero, infatti, che viene aggiunto il comma 5 *quater* all'articolo 398 c.p.p., laddove si prevede che, “fermo quanto disposto dal comma 5 *ter*” [che a sua volta rinvia alle modalità dettagliate nel comma 5 *bis*], “quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4 *quater* “. Quest'ultima disposizione, pure qui introdotta con il decreto legislativo n. 212 del 2015, è riferita all'esame dibattimentale della persona in condizione di particolare vulnerabilità, prevedendo che, in tal caso, “il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'**adozione di modalità protette**”.

Peraltro, l'adozione di “modalità protette” che si vogliono prevedere già poteva e può desumersi dalla disciplina di cui ai citati commi 5 *bis* e 5 *ter* dell'articolo 398 c.p.p., onde se si vuole attribuire un ulteriore significato normativo al comma 5 *quater*, in tutta probabilità questo va individuato nella estensione dell'ambito di operatività delle modalità protette: nel senso che queste possono essere adottate in tutti i casi di esame di persona in condizione di particolare vulnerabilità e ciò rileva in particolare per i minorenni, che vanno tutelati, proprio in ragione delle loro condizione di vulnerabilità coesistente all'età, **quale che sia il reato per cui si procede**, anche al di là del catalogo di reati tratteggiato dal comma 5 *bis* [articoli 572, 600, 600 *bis*, 600 *ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater.1*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* 609 *octies*, 609 *undecies* e 612 *bis* c.p.].

Per il maggiorenne, in realtà, il *novum* normativo non sembra aggiungere nulla alla disciplina generale già contenuta nel comma 5 *ter* dell'articolo 398.

La disciplina di garanzia è completata, appunto, dalla ricordata modifica dell'articolo 498, c.p.p., realizzata con l'inserimento del comma 4 *quater*. Sul contenuto della modifica già si è detto. Trattasi di norma, come è noto, che riguarda il Giudice, vertendosi nella disciplina dell'esame dibattimentale, onde se ne omette, ai fini che interessano, ulteriore disamina.

Il diritto all'assistenza linguistica.- La traduzione delle informazioni previste dall'articolo 90 *bis* c.p.p., laddove resa necessaria dalla acclarata non conoscenza della lingua italiana [cfr. *supra* in dettaglio], è coerente con un'altra novità contenuta nel decreto legislativo n. 21 del 2015, che fonda anche per la persona offesa, come già per l'indagato/imputato, il diritto all'assistenza dell'interprete.



Per quanto attiene specificamente l'Ufficio requirente, assume rilievo particolare il disposto dell'articolo nuovo **articolo 143 bis, comma 2, c.p.p.**, sulla nomina dell'interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete [disposizione che si completa con quanto disposto dal successivo comma 3, laddove, per ragioni di contenimento dei costi, si consente che l'assistenza dell'interprete possa avvenire 'a distanza' attraverso strumenti tecnologici di comunicazione, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia resa necessaria dalle esigenze del caso specifico: *ergo*, per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del processo].

Ma soprattutto è qui di immediato interesse per le implicazioni organizzative il nuovo **articolo 107 ter delle disposizioni di attuazione c.p.p.**, in tema di assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela.

Questa è la formula letterale della norma: "articolo 107 *ter* (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela".

Nessun problema particolare si pone nel caso di querela o denuncia presentata per iscritto e, quindi, precompilata. In tal caso, se richiesto, va data l'attestazione della ricezione in una lingua conosciuta dalla parte.

A tal proposito, va adottata la soluzione organizzativa già data a proposito dell'informazione alla persona offesa, predisponendosi per ora attestazioni in lingua inglese, francese e tedesca.

Nel caso di presentazione "orale" [ipotesi per vero statisticamente pressoché irrilevante], il denunciante/querelante è opportuno che venga avviato presso una delle Sezioni di polizia giudiziaria, ove, laddove necessario, sarà assistito dall'interprete, la cui nomina sarà richiesta al magistrato di turno. Si verificherà, con il conforto dell'esperienza pratica che la giustificasse, l'opportunità di predisporre un elenco di interpreti direttamente utilizzabili dalla polizia giudiziaria.

E' evidente che, in tal caso, salve specifiche ragioni di urgenza, l'acquisizione della querela/denuncia sarà concordata nei tempi compatibili con il rituale apprestamento dell'assistenza linguistica.

Alla liquidazione delle spese connesse alla prestazione dell'attività dell'interprete spetterà al magistrato poi assegnatario del fascicolo.

I reati commessi nell'Unione europea.- Un accenno, infine, al disposto dell'articolo 108 *ter* delle disposizioni di attuazione c.p.p., in tema di "denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea", secondo cui "quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente".



Si resta in attesa delle indicazioni che sul punto vorrà fornire la Procura generale.

Allo stato, ad una prima lettura, la trasmissione degli atti sembra debba essere limitata ai casi di reati non procedibili in Italia [articolo 6 s. c.p.] e di cui, con certezza, risulti l'avvenuta commissione del reato in uno specifico Stato dell'Unione europea, giacchè, diversamente, gli incumbenti richiesti alla Procura generale sarebbero di pressoché impossibile assolvimento.

Inoltre, sembra corretto che l'inoltro di copia degli atti alla Procura generale non è affatto incompatibile [anzi, è del tutto coerente] con l'eventuale conclusione terminativa del procedimento in Italia, per difetto delle condizioni che consentono di procedere in Italia [articolo 6 s. c.p.].

L'ipotesi tipica è quella del reato "informatico" commesso in danno di persona residente o domiciliata in Italia che si apprezzasse commesso in altro Stato dell'Unione Europea, anche laddove non fosse identificato l'autore dello stesso.

Con quanto esposto, si auspica di essere intervenuti per un corretto approccio applicativo del *novum* normativo.

Sono graditi suggerimenti e eventuali soluzioni alternative.

Per l'intanto il signor Dirigente è pregato di dare esecuzione alla presente nota di indirizzo nella parte relativa alla informazione alla persona offesa e alle traduzioni necessarie.

Ricord di nuovo che le modifiche saranno operative a far data dal 20 gennaio 2016.

Ringrazio per l'attenzione.

Trento, 9 gennaio 2016.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

Allegati:

- 1) *Nota di indirizzo in data 17 ottobre 2013, avente ad oggetto la legge 15 ottobre 2013 n. 119, di conversione del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93*
- 2) *Nota di indirizzo in data 21 giugno 2013, contenente indicazioni operative per l'escussione del minore vittima di reati e nomina dell'esperto*



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TRENTO
(Ufficio del Procuratore della Repubblica - Dott. Giuseppe Amato)

Prot. 6360/13-1.7

Circ. 13/2013 Reg. Inf.

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
Presso la Corte di Appello

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

TRENTO

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del circondario

LORO SEDI

Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica

Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

SEDE

Al Signor Dirigente della Procura della Repubblica

SEDE

e, per conoscenza:

Al Signor Presidente del Tribunale

Al Signor Presidente del Tribunale per i minorenni

Al Signor Procuratore presso il Tribunale per i minorenni

TRENTO

Al Signor Assessore alla Salute e politiche Sociali
della Provincia Autonoma di Trento

Al Signor Assessore alla Solidarietà internazionale
e alla convivenza della Provincia Autonoma di Trento

Al Dirigente del Servizio politiche sociali
della Provincia Autonoma di Trento

TRENTO

Oggetto: Legge 15 ottobre 2013 n. 119, di conversione del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province".

Con la legge 15 ottobre 2013 n. 119, è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province".

E' opportuno dettare, accogliendo plurime indicazioni in tal senso, alcune regole interpretative che possano consentire di guidare l'agire del pubblico ministero e della polizia giudiziaria nell'applicazione di una disciplina innovativa e di non facile lettura.

Non è quindi escluso che su alcuni temi debba tornarsi.

Così come, per ovvie esigenze di coerenza e pertinenza, è necessario limitare la disamina alle disposizioni che riguardano l'agire del pubblico ministero e della polizia giudiziaria e, tra queste, le disposizioni che presentano aspetti e profili di più incerta interpretazione.

Per l'effetto, non si affronterà la tematica del nuovo ammonimento previsto dall'articolo 3 della legge in esame, trattandosi di tematica che rientra nella competenza del Questore e, più generale, concerne profili di polizia di sicurezza.

Parimenti, non è necessario interloquire, almeno allo stato, sulle innovazioni introdotte dagli articoli 8 e 9 della legge n. 119 del 2013, rispettivamente in tema di furto e di frode informatica: trattasi di disposizioni che, nell'immediato, non necessitano, ad avviso dello scrivente, interventi chiarificatori di ordine generale.

Il tema sarà allora affrontato con riguardo alle modifiche sostanziali e processuali che riguardano precipuamente la tematica dei reati definiti come di "violenza di genere".

La disamina seguirà il testo delle innovazioni normative come desumibili dal testo della legge n. 119 del 2013, coordinato con quello del decreto legge n. 93 del 2013, come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013.

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

((1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.".

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e' abrogato.

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente:

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore."))

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza."

((2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile."

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032."))

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici";

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.")) OMISSIS...

I maltrattamenti e la nuova aggravante comune della minore età e dello stato di gravidanza.

Come si ricorderà, con il decreto legge n. 93 del 2013, si era ampliato, quanto al reato di maltrattamenti (articolo 572 c.p.), lo spazio di operatività dell'aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 572 c.p.

Si trattava di una aggravante speciale che era stata introdotta dalla legge 1° ottobre 2012 n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, limitandola, però, al caso in cui il soggetto passivo del reato fosse stato un minore degli anni quattordici ["se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici"]. Con il decreto legge l'aggravante era divenuta configurabile quando il reato fosse stato commesso "in danno" o "in presenza" di un "minore degli anni diciotto".

L'ampliamento del portato dell'aggravante era stato operato su due piani: da un lato, con l'aggravamento della condotta non solo quando il minore fosse stato vittima del reato, ma anche quando fosse stato solo "testimone" dei maltrattamenti [evidentemente anche la sola presenza veniva considerata pregiudizievole per la personalità e tranquillità psicologica del minore, in un momento importante della sua crescita]; dall'altro, con l'estensione della tutela al minore degli anni diciotto.

Con la legge di conversione 14 ottobre 2013 n. 119, ci è resi evidentemente conto della "settorialità" dell'intervento che, irragionevolmente, finiva con il tutelare la posizione del "minore" solo limitatamente al reato di maltrattamenti.

Per l'effetto, nell'abrogarsi *in toto* il disposto dell'articolo 572, comma 2, c.p., le esigenze di tutela vengono perseguite, con un respiro più ampio, attraverso la creazione di una nuova aggravante "comune", anche se in realtà speciale, perché limitata a talune ipotesi di reato, configurabile "nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 c.p." allorchè il fatto è commesso "in presenza o in danno" di un "minore di anni diciotto" ovvero "in danno di persona in stato di gravidanza" (è il "nuovo articolo 61, comma 11 *quinqüies*, c.p.).

Si tratta di un'ipotesi di circostanza aggravante "ad effetto comune", per la quale la pena è "aumentata" fino ad un terzo, a norma dell'articolo 64 c.p. [ma v. *infra* quanto si dirà a proposito del reato di violenza sessuale]; di essa, pertanto, non si tiene conto per la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria (articolo 278 c.p.p.) nonché dell'esercizio dei poteri coercitivi da parte della polizia giudiziaria (articolo 379 c.p.p.).

Ovviamente, per la configurabilità dell'aggravante occorre la dimostrazione certa - a seconda dei casi - non solo della minore età e dello stato di gravidanza, ma anche della consapevolezza di tali condizioni soggettive in capo all'autore del fatto.

L'accertamento in ordine alla conoscenza della età non presenterà, di norma, aspetti di particolare complessità allorché si verta nell'ipotesi di reati commessi in ambito familiare [in primo luogo, quello di maltrattamenti], ossia in un contesto in cui può ben affermarsi la reciproca conoscenza piena e completa dei protagonisti.

Quando si verta nell'ipotesi dei reati sessuali [che rientrano nella categoria dei reati contro la libertà individuale di cui al capo III del libro II del codice penale], ai fini dell'apprezzamento soggettivo dei presupposti dell'aggravante, potrà comunque applicarsi il disposto dell'articolo 609 *sexies* c.p. [che fonda, appunto, l'irrelevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa].

Quanto all'ambito di applicazione dell'aggravante, questa, come si è accennato, è costruita non solo con riferimento all'età della vittima, ma anche all'età del testimone, nel senso che anche la minore età di questi merita l'aggravamento sanzionatorio: anche la sola presenza durante la commissione del reato viene considerata, quindi, pregiudizievole per la personalità e tranquillità psicologica del minore, in un momento importante della sua crescita.

E' il riconoscimento normativo della cosiddetta "violenza assistita", intendendosi per tale il pregiudizio che deriva per il minore che assista, normalmente - ma non solo - in ambito familiare, ad atti di violenza fisica o psicologica commessi in danno di figure di riferimento: genitori, ascendenti, fratelli o sorelle, conviventi, ecc.

Vi è però una differenza importante, a seconda che il minore sia vittima o, invece, solo testimone: nel primo caso, l'operatività dell'aggravante è obiettivamente evidente, ponendosi solo il problema di cui si è detto della conoscenza dell'età in capo all'autore; nel secondo caso, oltre a porsi quest'ultimo problema di rilievo sotto il versante psicologico, è necessario porsi il problema ulteriore della "consapevole percezione" del fatto incriminato da parte del minore. In altri termini, l'aggravante non potrà obiettivamente ravvisarsi nei confronti di un minore in così tenera età da non essere stato in grado di apprezzare il fatto incriminato.

A ciò aggiungasi che la norma richiede letteralmente che la condotta incriminata sia posta in essere "in presenza" del minore: *ergo*, occorre, secondo una interpretazione ineludibile, che il minore assista direttamente all'azione aggressiva. Ciò che dovrebbe escludere (e questo rappresenta un

limite dell'aggravante) i fatti solo indirettamente percepiti come avvenuti e pur tuttavia egualmente pregiudizievoli: si pensi al sentire continuamente i litigi tra i genitori, all'avvertire le condotte violente dell'uno nei confronti dell'altro, ecc.

Anche **in ordine allo stato di gravidanza**, laddove invece l'aggravante è limitata al fatto che sia la vittima a versare in tale stato [e non anche la testimone del reato], si pone la necessità dell'accertamento della conoscenza, da parte dell'agente, di tale stato di minorata difesa e di necessaria maggiore tutela.

Ne consegue la necessità di uno specifico approfondimento investigativo che, nelle ipotesi in cui la condizione di gravidanza non sia obiettivamente palese, è fortemente correlato alle dichiarazioni della vittima, che riferisca di avere reso edotto l'aggressore delle proprie condizioni.

Va a questo punto evidenziata una irragionevole duplicazione normativa.

L'aggravante di cui al nuovo articolo 61, comma 11 *quinquies*, c.p. trova infatti applicazione per i delitti "contro la libertà individuale" [cfr. il capo III del libro II del Codice penale], tra i quali rientra certamente quello di violenza sessuale di cui all'articolo 609 *bis* c.p. Risulta allora inspiegabile, e foriero di confusione, il fatto che, anche con la legge di conversione, sia stata mantenuta l'ipotesi aggravata dell'essere stato il fatto di violenza sessuale commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza di cui all'articolo 609 *ter*, comma 1, numero 5 *ter*, c.p. [v. punto *amplius infra*].

E' ovvio che, relativamente alla violenza sessuale, sarà quest'ultima disposizione speciale a dover trovare applicazione.

La disciplina delle aggravanti della violenza sessuale.- La finalità di rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale del fenomeno delle violenze sessuali è perseguito attraverso la **introduzione di tre nuove circostanze aggravanti speciali nell'articolo 609 *ter* c.p.**: configurabili allorché la violenza sessuale è commessa "nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore" (articolo 609 *ter*, comma 1, numero 5, c.p.) ovvero è commessa "nei confronti di donna in stato di gravidanza" (articolo 609 *ter*, comma 1, numero 5 *ter*, c.p.) ovvero "nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza" (articolo 609 *ter*, comma 1, numero 5 *quater*, c.p.).

In particolare, con la sostituzione, operata con la legge di conversione n. 119 del 2013, del numero 5 dell'articolo 609 *ter*, comma 1, del Cp, si è esteso l'ambito di operatività dell'aggravante al minore degli anni diciotto, e non più solo al minore degli anni sedici, allorché il fatto sia commesso dall'ascendente, dal genitore anche adottivo, o dal tutore.

Qui, con riferimento alla conoscenza dell'età minore, opera il già richiamato disposto dell'articolo 609 *sexies* c.p., che non ammette spazio all'ignoranza dell'età della persona offesa.

Quanto all'ipotesi aggravata del fatto commesso "nei confronti di donna in stato di gravidanza" (articolo 609 *ter*, comma 1, numero 5 *ter*, c.p.), già si è detto *supra* dei problemi di coordinamento con l'articolo 61, numero 11 *quinquies*, c.p.

L'ultima ipotesi di aggravante speciale, configurabile allorché il fatto di violenza sessuale è commesso "nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche

senza convivenza” (articolo 609 *ter*, comma 1, numero 5 *quater*, c.p.), presenta un profilo di interesse nella parte in cui si attribuisce rilievo alla “relazione affettiva” [in atto o progressa], anche non caratterizzata dalla “convivenza”. Si tratta di un ulteriore riconoscimento dei rapporti “di fatto”, che prescinde finanche dalla esistenza della convivenza.

Tutte le “nuove” circostanze previste dall’articolo 609 *ter* c.p. costituiscono ipotesi di circostanze aggravanti speciali, che, determinando un aumento della pena base superiore ad un terzo, rientrano nel novero delle circostanze “ad effetto speciale” (articolo 63, comma 3, c.p.). Il che ne importa la computabilità agli effetti della determinazione della pena per l’applicazione delle misure cautelari da parte dell’autorità giudiziaria (articolo 278 c.p.p.) e per l’esercizio dei poteri di arresto in flagranza e di fermo da parte della polizia giudiziaria (articolo 379 c.p.p.). Per il computo di tali aggravanti, valgono, inoltre, le regole dettate nei commi 3 e 4 dell’articolo 63 c.p..

Gli interventi sugli “atti persecutori”.- Importanti sono le modifiche introdotte in tema di *stalking* (articolo 612 *bis* c.p.).

Per cogliere il *proprium* di tali interventi è però opportuno ricordare il complessivo quadro di riferimento normativo, riguardato da plurimi, incisivi cambiamenti soprattutto di natura processuale.

La disciplina cautelare.- Per completezza e per un compiuto inquadramento del nuovo regime giuridico degli atti persecutori, va sempre ricordato il pressoché coevo intervento normativo che ha portato all’**innalzamento dei limiti edittali di pena, passati da quattro a cinque anni di reclusione**. E’ una modifica che è stata introdotta con la legge 9 agosto 2013 n. 94, di conversione del decreto legge 1° luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

La modifica relativa ai limiti edittali di pena determinerà, per il futuro, che per lo *stalking* non si procederà più con la citazione diretta a giudizio (articolo 550 c.p.p.), bensì con il ricorso alla richiesta di rinvio a giudizio (articolo 416 e segg. c.p.p.), ovvero, ricorrendone le condizioni, con la richiesta di giudizio immediato (articolo 453 c.p.p.). Anzi, tale modalità di esercizio dell’azione penale sarà obbligatoria [“il pubblico ministero richiede...”] nella particolare ipotesi di giudizio immediato disciplinata dall’articolo 453, comma 1 *bis*, del Cpp, in forza della quale, oltre a quella generale di cui all’articolo 453, comma 1, c.p.p., il giudizio immediato, salvo che la richiesta non pregiudichi gravemente le indagini, “deve” essere richiesto “entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura”, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare.

In ossequio allo *ius superveniens*, va ribadito che tali diverse modalità di esercizio dell’azione penale possano e debbano essere “coltivate” solo per i fatti commessi in epoca successiva al *novum* normativo, perché si tratta dei fatti per i quali solo può valere, *ex* articolo 2 c.p., l’aggravamento sanzionatorio. E’ ovvio, però, che, pur trattandosi di reato abituale, si applicherà il *novum* normativo allorché il reato, pur caratterizzato da condotte svoltesi in parte nella vigenza della precedente normativa, risulti essersi “consumato”, con la realizzazione di uno degli eventi alternativi presi in considerazione dalla norma incriminatrice [cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita], in epoca di vigenza della disciplina innovata (per utili riferimenti, Sezione I, 11 maggio 2006, Caffo).

L’arresto obbligatorio.- Sempre in tema di atti persecutori, è utile ancora ricordare l’importante modifica procedurale, già contenuta nel decreto legge n. 93 del 2013 e riaffermata in sede di conversione, realizzata attraverso l’**inclusione del reato di *stalking* [e di quello di**

maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall'articolo 572 c.p.] tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380, comma 2, lettera 1 *ter*, c.p.p.). Sulla questione, si tornerà *infra amplius*.

Le aggravanti degli atti persecutori.- Sotto il versante sostanziale, già con il decreto legge, si era ampliato l'ambito di operatività delle circostanze aggravanti già previste nel comma 2 dell'articolo 612 *bis* del Cp, esteso anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, e non solo in caso di separazione o divorzio, nonché a quelli commessi da chiunque "attraverso strumenti informatici o telematici".

Con la legge di conversione n. 119 del 2013, si interviene ancora sul regime delle circostanze aggravanti, estendendosi l'aggravamento della pena già previsto in caso di "pregresse" "relazioni affettive" tra lo *stalker* e la vittima all'ipotesi in cui il rapporto "di fatto" sussista nell'attualità: la circostanza trova quindi applicazione anche nel caso di fatto persecutorio commesso da persona che è "tuttora" legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Si tratta di disposizioni che mirano, tutte, a contrastare più efficacemente certe forme persecutorie particolarmente invasive, vuoi per la natura dei rapporti personali tra le parti, vuoi per i mezzi utilizzati.

I rapporti soggettivi tra lo stalker e la vittima.- L'estensione dell'aggravante al coniuge, anche non separato o divorziato, non merita particolari, ulteriori commenti, essendo chiara la ragione dell'intervento.

Va solo evidenziato che potranno porsi problemi di esatto inquadramento del fatto – a titolo di maltrattamenti ovvero di atti persecutori aggravati *ex* comma 2 dell'articolo 612 *bis* c.p. - non potendo più valere quella giurisprudenza che fondava uno degli elementi differenziali dei maltrattamenti nel fatto che la condotta incriminata si era svolta nell'ambito di una "comunità familiare" (Sezione VI, 24 novembre 2011, Frasca).

I rapporti tra i due reati dovranno essere risolti principalmente attraverso il ricorso alla clausola di riserva contenuta nell'articolo 612 *bis* c.p. ["salvo che il fatto costituisca più grave reato"], pur potendosi ammettere un concorso di entrambi i reati allorquando nella medesima fattispecie se ne verificano i presupposti, non solo di ordine soggettivo, ma anche oggettivo.

L'utilizzo della tecnologia informatica o telematica.- Qualche riflessione impone il valore di maggiore gravità riconosciuto alla condotta persecutoria che sia stata commessa attraverso strumenti tecnici – quali quelli informatici o telematici- il cui utilizzo distorto può risultare particolarmente invasivo: si tratta del cosiddetto *cyberstalking*.

Nell'ambito di applicazione dell'aggravante, in ragione dello strumento utilizzato, rientrano le condotte che si sostanziano nell'invio dei messaggi "sms" o di posta elettronica, con le diverse tecnologie oggi in uso. Così come vi rientrano le condotte persecutorie realizzate utilizzando i diversi *social network*, che, in uno con la indeterminata propalazione all'esterno del "messaggio", possono in concreto sostanzarsi in una persecuzione, quantomeno molesta, nei confronti del soggetto che ne costituisce il "bersaglio" diretto o indiretto [cfr., del resto, Sezione VI, 16 luglio 2010, D., secondo cui integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti *social network* (ad esempio, *face book*), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima]. E' dubbio che nell'ambito dell'aggravante possa farsi rientrare la condotta persecutoria posta in essere a mezzo telefono.

La querela. - Sotto il versante procedurale, molto importante era stata la scelta operata, con il decreto legge n. 93 del 2013, in favore dell' "irrevocabilità" della querela, con previsione analoga a quella già prevista per il reato di violenza sessuale (cfr. articolo 609 *septies*, comma 3, c.p.). Si voleva evitare, in tutta evidenza, i condizionamenti successivi [riconducibili principalmente al querelato] che potessero indurre a ripensamenti non convinti, in realtà più o meno coartati psicologicamente.

Con la legge di conversione n. 119 del 2013 si opera, però, una parziale marcia indietro.

La querela (cfr. il nuovo comma 4 dell'articolo 612 bis del Cp) torna ad essere revocabile, sia pure a determinate condizioni e con taluni limiti.

Sotto il primo profilo, si prevede che la remissione possa essere solo "processuale" (articolo 152, comma 2, c.p.) e, come è noto, la remissione processuale è espressa e può essere ricevuta solo dall'autorità giudiziaria procedente (cfr., in motivazione, Sezioni unite, 30 ottobre 2008, Proc. Rep. Trib. Foggia in proc. Viele).

Si prevede, in definitiva, una forma vincolata della remissione della querela, in sede processuale: davanti cioè all'autorità giudiziaria che dovrebbe poter vigilare sulla spontaneità del consenso e sull'assenza di eventuali coartazioni.

Non vi è spazio, invece, per la remissione extraprocessuale, tantomeno tacita.

Per l'effetto, non potrebbe ritenersi validamente rimessa la querela in caso di omessa comparizione all'udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire. [cfr. Sezioni unite, Viele cit.].

Quanto alla posizione del querelato, in difetto di una particolare e più rigorosa disciplina, trova invece applicazione il principio secondo cui l'omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex articolo 155, comma 1, del Cp, la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sezioni unite, 25 maggio 2011, Proc. gen. App. Genova in proc. Marano). Del resto, la "cautela" normativa riguarda solo la remissione della querela, e non anche l'accettazione della remissione.

Sotto l'altro profilo, viene prevista l'irrevocabilità della querela se il fatto è stato commesso mediante "minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, comma 2, c.p.": il generico richiamo a quest'ultima disposizione induce a ritenere che l'irrevocabilità possa determinarsi quando le minacce, reiterate, siano, indifferentemente, o gravi o risultino commesse con le modalità di cui all'articolo 339 c.p. [le ipotesi di realistica ricorrenza possono essere quelle delle minacce anonime o commesse con armi].

Per la reiterazione bastano ovviamente anche due soli episodi. La reiterazione deve riguardare, comunque, plurimi episodi di minacce, onde non sarebbe sufficiente a determinare l'irrevocabilità della querela una condotta di *stalking* caratterizzata da un unico episodio di minacce, accompagnato da plurimi episodi di semplici molestie.

Rimane, tuttora, il problema dei procedimenti in corso, in assenza di disciplina transitoria. Vi è cioè da chiedersi se la querela per i fatti pregressi possa essere anche extraprocessuale e tacita e se sia rimettibile la querela anche per i fatti in ordine ai quali oggi è prevista l'irrevocabilità dell'istanza di punizione.

In tutta probabilità, dovrebbe farsi applicazione del principio del *tempus regit actum*, e così ritenere che la querela possa essere oggetto di remissione, anche extraprocessuale: è pur vero, infatti, che della remissione/accettazione dovrebbe discutersi nella vigenza di una disciplina che si

esprime nel senso dell'irrevocabilità o della revocabilità a determinate condizioni formali; ma sembra coerente con il detto principio processuale quello di considerare "unitariamente" la disciplina della querela, avendo così riguardo all'epoca della presentazione [per riferimenti all'applicabilità del *tempus regit actum* alla disciplina della querela, cfr. Sezione II, 4 marzo 2003, De Francesco; nonché, Sezione II, 13 gennaio 1994, Proc. Rep. Trib. Palermo in proc. Carone].

L'aumento delle pene per il reato di minaccia.- Con la legge di conversione, si è intervenuti anche sul reato di minaccia (articolo 612 c.p.), con la previsione dell'aumento della pena per l'ipotesi base della minaccia semplice di cui al comma 1: la pena, già fissata "fino ad euro 51", è ora stabilita nella misura "fino a euro 1.032".

Il coordinamento con gli uffici minorili.- Senz'altro apprezzabile, nell'ottica del perseguimento della migliore e più completa tutela del minore, è l'intervento ampliativo realizzato in sede di legge di conversione n. 119 del 2013 alle comunicazioni che il procuratore della Repubblica deve inviare al suo omologo presso il tribunale per i minorenni allorquando procede per reati "in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore" (articolo 609 *decies* c.p.).

In primo luogo, la comunicazione, in origine limitata solo ai reati sessuali, è estesa espressamente alle ipotesi incriminatrici dei maltrattamenti (articolo 572 c.p.) e degli atti persecutori (articolo 612 *bis* c.p.).

In secondo luogo, si realizza un mutamento qualitativo delle ragioni della comunicazione, che viene estesa anche ad ipotesi in cui il minore non sia la vittima del reato, ma semplicemente il "testimone" di un fatto criminoso commesso all'interno della famiglia, dal quale potrebbe essere in qualche modo pregiudicato in un momento delicato del suo percorso formativo.

Infine, si interviene sulle finalità della comunicazione, precisandosi, nel nuovo comma 2 dell'articolo 609 *decies*, che, allorquando si tratti di "taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 *ter* [*rectius*, 609 *bis*: il richiamo all'articolo 609 *ter* sembra impropriamente effettuato, trattandosi solo della norma che prevede le circostanze aggravanti speciali del delitto di violenza sessuale] e 612 *bis* c.p." commessi "in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore", la comunicazione "si considera effettuata" anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti "di cui agli articoli 155 e segg., nonché 330 e 333 del codice civile": *ergo*, ai fini dei provvedimenti di affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi e dei provvedimenti in tema di decadenza della potestà sui figli ovvero di condotta del genitore comunque pregiudizievole ai figli.

A tal proposito, merita però precisare che la formula della norma va intesa tenendo conto del *novum* normativo introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, recante "disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", con cui, tra l'altro, sono state attribuite alla competenza del tribunale ordinario alcune procedure già di competenza del tribunale per i minorenni [ciò con ovvi riflessi anche in relazione alla posizione del Procuratore della Repubblica, allorquando ne sia previsto l'intervento *ex* articolo 70 c.p.c.]. In particolare, di rilievo, in caso di figli minori, è il radicamento della competenza del tribunale ordinario per quanto attiene tutti i provvedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori ove tra le parti sia in corso giudizio di separazione o divorzio, oppure giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile per risolvere contrasto sull'esercizio della potestà genitoriale. Viene in tali situazioni esclusa la competenza del tribunale per i minorenni e affermata quella del tribunale ordinario anche per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile [condotta pregiudizievole per i figli].

In tutte queste situazioni, la comunicazione al procuratore per i minorenni diventa superflua, in ragione della competenza radicata in capo al giudice ordinario.

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.";

0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale";)

a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," ((sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,")) , le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: " ((, 609-octies e 612, secondo comma, " sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis";)

((a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2";)

b) all'articolo 299:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, ((282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e)) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.";

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.";)

3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio";

b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";

b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis";))

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente:

"l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;";

d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, ((scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,)) l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. ((La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni."))

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. ((Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento";

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli" e' inserita la seguente: "572,";

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis";))

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"((3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona))), l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";

((h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono inserite le seguenti:

"nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa";

h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero."))

i) all'articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" e' inserita la seguente: "572,";

2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente:

"4-quater.

Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente:

"a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti:

"572, 583-bis, 609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

((4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole:

«alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.»))

Informazione della facoltà per la persona offesa. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, devono avvisare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti e della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato (articolo 101, comma 1, c.p.p.)

La norma, che indubbiamente pone oneri gravosi per gli uffici del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, mira a dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, laddove si prevede un diritto generale di informazione della vittima circa le facoltà attribuitele dall'ordinamento.

La persona offesa dal reato (o soggetto passivo) è il titolare del bene protetto dalla norma penale che, quindi, subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Tale nozione, come è noto, va distinta da quella di danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile: nel codice di rito, al soggetto passivo sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al danneggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non potendo costituirsi parte civile.

Si è consapevoli che, soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, può non essere semplice apprezzare se si sia in presenza di un reato rispetto al quale il denunciante/querelante debba ritenersi o no persona offesa. Basti pensare alle difficoltà interpretative che hanno caratterizzato i reati contro la fede pubblica e che, tuttora, caratterizzano il reato di abuso d'ufficio.

Nel dubbio, risulta metodica più conveniente quella di dare in calce al verbale di ricezione della denuncia/querela l'informazione di che trattasi.

Per l'effetto, si pone la seguente regola di indirizzo: se la denuncia/querela è ricevuta dalla polizia giudiziaria all'incombente informativo deve procedere l'organo che l'ha raccolta: pur non essendo prevista espressamente alcuna nullità, si tratta di incombenza che va inderogabilmente assolto, nei termini suddetti, giacché un ritardo potrebbe pregiudicare il compiuto esercizio delle facoltà defensionali.

Il mancato assolvimento dell'obbligo importerà l'irricevibilità dell'informativa che sarà resa ai fini dell'espletamento dell'incombenza omissa.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Procura, laddove la denuncia/querela sia qui direttamente presentata, si potrà procedere direttamente nell'Ufficio della Segreteria centrale, attraverso la consegna – e conseguente documentazione di tale consegna- al querelante/denunciante un avviso del seguente tenore: “In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 10.766,33].

E' da ritenere che da tale incombenza possa prescindersi nel caso in cui la denuncia/querela sia presentata tramite difensore di fiducia ritualmente nominato, giacché vengono meno le ragioni informative, che ben può e deve soddisfare il patrono.

E' da ritenere, parimenti, che, in difetto di preventivo avviso, possa prescindere dall'incombenza anche il magistrato assegnatario che si determini all'archiviazione, senza riscontrare l'esigenza di svolgere attività investigative che rendano necessario l'intervento della persona offesa, giacché in tale evenienza non sussistono le condizioni che impongono l'informativa.

Intercettazioni e *stalking* . E' consentito procedere ad **intercettazioni di conversazioni o comunicazioni** per il reato di atti persecutori (articolo 612 bis c.p.). Non sorgono particolari dubbi. Valgono i principi generali già esplicitati, in punto di rigorosa attenzione in ordine ai presupposti di legge ed alla utilità investigativa dell'incombenza investigativa.

Allontanamento dalla casa familiare .- Relativamente alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282 bis c.p.p.), la misura risulta consentita **anche relativamente al reato di minaccia aggravata (articolo 612, comma 2, c.p.) nonché al reato di lesioni personali di cui all'articolo 582 c.p., ma limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate;** viene così chiarito che restano escluse le ipotesi di lesioni personali che rientrano nella competenza del giudice di pace (cfr. articolo 282 bis, comma 6, c.p.p.).

La chiarificazione normativa assume rilievo anche per la polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare (articolo 384 *bis* c.p.p.), consentito per i reati di cui all'articolo 282 *bis*, comma 6, c.p.p.

Allontanamento dalla casa familiare e braccialetto elettronico.- Sempre relativamente alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, viene espressamente previsto che tale misura possa essere accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275 *bis* c.p.p. (articolo 282 *bis*, comma 6, c.p.p.): trattasi del cosiddetto braccialetto elettronico. E' importante che l'Ufficio si attivi in tal senso nei confronti del Gip richiesto di applicare la misura.

Ormai, il sistema dovrebbe essere a regime, consentendo l'utilizzabilità di un adeguato numero di apparecchi.

Attualmente, infatti, il servizio fornito da Telecom Italia al Ministero dell'Interno è regolato nell'ambito della Convenzione Quadro con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. La Convenzione, in vigore dal 1° gennaio 2012, resterà operativa fino al 31 dicembre 2018; essa prevede la disponibilità di sistemi elettronici di rilevazione fino al quantitativo di 2.000 contemporaneamente attivi, di cui fino al 10% (max 200 braccialetti) anche in ambiente *outdoor* (GPS Tracking). Dal punto di vista del funzionamento del servizio, la Convenzione prevede: 1. la fornitura e gestione di un sistema di sorveglianza elettronica, per il monitoraggio a distanza, composto da un dispositivo di controllo, una linea telefonica wireless ed una Centrale Operativa di gestione e monitoraggio; 2. installazione, attivazione e dismissione degli allacciamenti alla rete commutata (ove necessario) per le comunicazioni tra i dispositivi di controllo e la Centrale Operativa; 3. fornitura e gestione degli apparati informatici e TLC per la Centrale Operativa Telecom Italia, destinata alla raccolta degli eventi di allarme provenienti dalle unità riceventi locali e all'inoltro automatico; 4. fornitura dei collegamenti di telecomunicazione tra Centrale Operativa Telecom Italia ed i Presidi Operativi provinciali delle tre Forze dell'Ordine per l'inoltro automatico ed in tempo reale degli allarmi; 5. servizio di *provisioning* e *assurance* ed il coordinamento centralizzato delle attivazioni e disattivazioni presso le abitazioni dei detenuti, e per l'assistenza tecnica, su segnalazione delle Forze dell'Ordine, per eventuali guasti su apparati terminali.

Allontanamento dalla casa familiare e programma di recupero.- Sempre in tema di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, si segnala, stavolta per il pubblico ministero, il disposto dell'articolo 282 *quater*, comma 1, c.p.p., laddove si prevede che quando l'imputato si sottopone ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, **il responsabile del servizio ne deve dare comunicazione appunto al pubblico ministero [ed al giudice]** ai fini della valutazione di cui all'articolo 299, comma 2, c.p. : *ergo*, ai fini della revoca della misura o dell'eventuale attenuazione della stessa.

E' dovere del pubblico ministero attivarsi in tal senso, in ossequio al principio di proporzione ed di adeguatezza delle misure cautelari.

La eventuale richiesta di attenuazione o di revoca dovrà ovviamente essere accompagnata dall'informativa prevista dai commi 3 e 4 *bis* dell'articolo 299 c.p.p. [su cui v. *infra*].

Revoca o sostituzione delle misure cautelari personali: obblighi di informativa.- In materia di misure cautelari, si segnalano, per l'Ufficio del pubblico ministero, importanti obblighi di informativa.

Qui si esaminano i profili di interesse di questo Ufficio [la previsione di cui al comma 2 *bis* dell'articolo 299 c.p.p. riguarda il giudice].

In particolare, il nuovo **comma 3 dell'articolo 299** prevede che la richiesta di revoca o di sostituzione [ovviamente *in melius*] di una misura coercitiva [quelle di cui agli articoli 282 *bis*, 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.] applicate **nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona**, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, debba essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente [nell'ipotesi di interesse, il pubblico ministero] ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.

Trattasi di richiesta avanzata nel corso delle indagini preliminari [per le fasi successive dispone il comma 4 *bis* dell'articolo 299 c.p.p.].

La disciplina trova applicazione solo per le misure applicate per **delitti commessi con violenza alle persone**.

L'espressione della legge è infelice ed imprecisa.

Non può farsi semplicisticamente riferimento alla categoria dei delitti contro la persona [sono tali quelli di cui al Titolo XII del libro II del codice penale: articoli da 575 a 623 *bis* c.p.] perché non tutti questi si caratterizzano per il fatto di essere commessi con violenza alle persone.

Per converso, a stretto rigore, non dovrebbe esservi ricompreso il delitto di cui all'articolo 572 c.p., che è delitto contro la famiglia [titolo XI del libro II del codice penale]: ciò che apparirebbe irragionevole avendo riguardo alla *ratio* della legge.

Ed allora, per cercare di ricostruire, in modo pertinente, il significato della norma soccorrono, salvo errori, a nostro avviso, la *ratio* della legge [che mira a contrastare la violenza domestica e di genere], e il disposto del comma 2 *bis* dello stesso articolo 299 c.p.p., laddove si prevede che il provvedimento di revoca o di sostituzione *in melius* della misura debba essere comunicato, tra gli altri, ai "servizi socio assistenziali".

Sono indicazioni convergenti ed importanti per desumerne che deve trattarsi di delitti commessi con violenza contro la persona che si iscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica [per la cui nozione cfr. articolo 3 della legge n. 119 del 2013: "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"].

Ed allora, la disciplina sembra applicabile al reato di cui all'articolo 572 c.p., nonché, esemplificando, ai reati di cui agli articoli 575, 582, 612 *bis* c.p., se ed in quanto iscrivibili in tale contesto oggettivo.

Sarebbe irragionevole, ad avviso dello scrivente, almeno ad una prima lettura, il sostenere che la disciplina *de qua* deve trovare applicazione a tutti i delitti – ricompresi o meno tra quelli contro la persona- che si caratterizzano per un condotta violenta posta in essere in danno della persona offesa: si pensi, al reato di rapina o al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Infatti, poiché la norma va interpretata nel suo complesso, inspiegabile sarebbe la comunicazione ai servizi socio-assistenziali per reati del tutto inconfidenti e pur tuttavia qualificati dalla violenza.

Resta inteso che la notifica in caso di nomina del difensore dovrà essere fatta, anche via fax, ex articolo 33 disp. att. c.p.p. Mentre in caso di persona offesa che non abbia nominato difensore e tuttavia abbia dichiarato o eletto domicilio le esigenze di urgenza impongono di procedere a mezzo della polizia giudiziaria.

Disciplina analoga è prevista nel comma 4 *bis* dell'articolo 299 c.p.p., per il caso di richiesta di revoca o di sostituzione *in melius* avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Valgono *mutatis mutandis* le anzidette considerazioni.

Sommario informazioni da parte della p.g. La modifica di cui all'articolo 350, comma 1, c.p.p., si limita a chiarire che la p.g. non può procedere ad assumere informazioni nei confronti di chi sia stato sottoposto alla misura di cui all'articolo 384 *bis* c.p.p., così come in generale nei confronti dell'arrestato e del fermato.

Ovviamente tale eccezione non si applica alle diverse ipotesi di cui ai commi 5 e 7 dello stesso articolo 350.

L'escussione del minore.- Come è noto, nel caso in cui la polizia giudiziaria deve escutere un minore, viene in rilievo il disposto del comma 1 *ter* dell'articolo 351 c.p.p., laddove si prevede[va] che la polizia giudiziaria, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p.p., è tenuta ad avvalersi, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero [nella stessa prospettiva, il comma 1 *bis* nell'articolo 352 c.p.p., prevede che analogo obbligo gravi sul pubblico ministero che intenda assumere informazioni da un minore].

Con la modifica in esame la disciplina di cautela è stata estesa anche ai reati di maltrattamenti (articolo 572 c.p.) e di atti persecutori (articolo 612 *bis* c.p.p.).

Il tema è stato già affrontato in altra mia nota del 21 giugno 2013, che qui si riallega per comodità. Si allega anche l'elenco degli esperti individuati dall'Ufficio.

Resta inteso che la nuova disciplina vale anche per le sit raccolte dal pubblico ministero, giusta il richiamo all'articolo 351, comma 1 *ter*, c.p.p. contenuto nel comma 1 *bis* dell'articolo 362 c.p.p.].

Arresto in flagranza obbligatorio per maltrattamenti e *stalking*. Come accennato, i reati di maltrattamenti e di atti persecutori sono stati inclusi tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380, comma 2, lettera 1 *ter*, c.p.p.).

Tale previsione non ci pare incompatibile con la circostanza che in entrambi i casi ci si trova in presenza di "reati abituali", giacchè, come è ovvio, sia per lo *stalking* che per i maltrattamenti, non è affatto necessario che "tutti" gli atti che concretizzano il reato debbano necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, confluendo anzi, tali atti, integranti o no di per sé soli il reato, nell'apprezzamento complessivo della condotta sì da poterne desumere la rilevanza penale. Pertanto, è ben possibile procedere all'arresto in flagranza dell'autore del reato quando gli operanti della polizia giudiziaria abbiano diretta percezione di un "segmento" commissivo della condotta che, pur non integrante *ex se* reato, risulti non indifferente nell'ottica volta a dimostrare sul piano indiziario l'ipotesi di reato (cfr., efficacemente, con riferimento al reato di maltrattamenti, Sezione VI, 9 maggio 2013, Proc. Rep. Trib. Marsala in proc. P.).

Richiamo però l'attenzione degli operanti sulla necessità di acquisire un valido supporto indiziario: in proposito, la sola dichiarazione della persona offesa non sempre può essere ritenuta soddisfattiva ove emergano situazioni di possibile conflitto extrapenale che possano indurre a dubitare di una possibile strumentalizzazione. E' necessario un vaglio attento, pur nella consapevolezza del breve lasso temporale dell'intervento.

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.- Il nuovo articolo 384 *bis* c.p.p. consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di disporre, **previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare**, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti dei responsabili dei delitti elencati all'articolo 282 *bis*, comma 6, c.p.p. [tra tali reati, come si è visto, con la legge n. 119 del 2013, sono stati inseriti anche quelli di lesioni volontarie -limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate - e di minaccia aggravata].

Il presupposto per l'applicazione della misura in questione è che sussistano "**fondati motivi**" [non, quindi, un generico sospetto, ma indizi convergenti, quali le dichiarazioni attendibili e possibilmente riscontrate della persona offesa] per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

La disciplina procedimentale è stata costruita attraverso un generico rinvio *per relationem*, nei limiti della compatibilità, a quella già prevista dal codice di rito in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto ["articoli 385 e seguenti"]: *ergo*, occorre che entro quarantotto ore dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento il pubblico ministero ne richieda la convalida al giudice per le indagini preliminari e che entro le successive quarantotto ore il giudice, pronunciandosi sulla convalida, disponga l'applicazione della misura in conformità alla richiesta del pubblico ministero.

E' stato però opportunamente previsto che alla convalida possa procedersi *ex* articolo 449 c.p.p., adendo direttamente il giudice per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo.

Si richiama l'attenzione sulla disciplina applicabile in caso di reato procedibile a querela: viene richiamato il disposto dell'articolo 381, comma 3, c.p.p., laddove appunto si coordina l'esercizio del potere cautelare con l'ipotesi del reato procedibile a querela; e viene precisato che, in caso di querela raccolta oralmente, di questa debba darsi espressamente atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

A tale ultimo riguardo, ovvie esigenze di chiarezza e sicurezza operativa, rendono opportuno che l'operatore di polizia giudiziaria, dopo avere acquisita la querela oralmente, provveda a **formalizzarla**, anche per poter in quella sede meglio avere l'illustrazione dei fatti incriminati.

Si richiama ancora l'attenzione sui rapporti tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero.

E' previsto che il provvedimento cautelare debba essere disposto dalla polizia giudiziaria "previa autorizzazione" del pubblico ministero. Con la legge di conversione si dettano le "forme" di tale autorizzazione, chiarendosi che questa debba essere "scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica".

In realtà è la stessa previsione dell'autorizzazione che suscita dubbi sistematici; mentre la precisazione sulle "forme" non è molto chiara.

Sotto il primo profilo, non può tacersi che è fuori sistema che un potere cautelare attribuito alla polizia giudiziaria veda coinvolto il pubblico ministero con l'attribuzione a questi del potere autorizzatorio: è una disciplina del tutto dissonante rispetto ai ben più delicati poteri di arresto e di fermo che rientrano nella determinazione autonoma della polizia giudiziaria e che sono solo "successivamente" comunicati al pubblico ministero anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 389 c.p.p. Al disallineamento sistematico segue anche una irragionevolezza intrinseca: tra i reati per cui è consentito disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ve ne sono alcuni per i quali è consentito o addirittura obbligatorio l'arresto in flagranza, con la conseguenza che solo per l'adozione della misura meno gravosa è prevista la garanzia suppletiva dell'intervento del pubblico ministero. A ciò dovendosi aggiungere la difficile conciliabilità tra la previsione dell'arresto obbligatorio, per i reati ove tale misura è imposta *ex lege* [si pensi, per tutti a quelli di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo], e la applicabilità della misura gradata che pure presuppone il medesimo compendio indiziario.

Con riferimento al secondo profilo, nulla da eccepire sulla previsione di un'autorizzazione resa oralmente stante l'urgenza.

E' formulata in modo poco chiaro la previsione della "formalizzazione" dell'autorizzazione: è ovvio che all'autorizzazione orale debba comunque seguire un formale provvedimento adottato per iscritto; ma non ha molto senso il richiamo posto in via alternativa ["o"] rispetto alla forma scritta all'utilizzo degli strumenti telematici: ciò perché, la via telematica non è una modalità di confezionamento dell'autorizzazione, ma solo uno strumento di comunicazione dell'autorizzazione, la quale deve essere necessariamente formalizzata per iscritto, mentre può essere inviata alla forza di polizia operante con le più diverse modalità [tra queste quella telematica] che sono concretamente praticabili.

Piuttosto, il legislatore avrebbe dovuto porre una minima attenzione ai tempi della formalizzazione dell'autorizzazione: l'assenza di un termine [come, ad esempio, previsto nell'articolo 9, comma 7, della legge 16 marzo 2006 n. 146: ventiquattro ore] potrebbe determinare che la formalizzazione avvenga in epoca successiva alla trasmissione degli atti al pubblico ministero per la convalida.

Vale comunque il rilievo che l'assenza o il ritardo nella formalizzazione "scritta" dell'autorizzazione non viziano il procedimento, non essendo stata prevista espressamente alcuna ipotesi di nullità.

Quanto detto, non esime dal dover richiamare l'attenzione dei magistrati di turno e degli operatori di polizia giudiziaria sul rispetto anche formale della disciplina normativa.

Ricordo poi alla polizia giudiziaria il rispetto degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38.

Si tratta di disposizione che si iscrive in una complessiva disciplina prevenzionale, che rafforza lo strumentario di tutela per le vittime, che non rientra tra le competenze della AG penale. Qui, però, per comodità merita di essere ricordato il complessivo quadro di insieme, come introdotto dalla legge n. 119 del 2013.

Il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 119 del 2013, in particolare, estende anche alle vittime dei reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p. "nell'ambito della violenza domestica" di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, la previsione già contenuta, per le vittime dello *stalking*, nell'articolo 11 del decreto legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009, onerando quindi le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati suddetti dell'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, nonché dell'ulteriore obbligo di mettere poi in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora questa ne faccia espressamente richiesta.

La previsione, per coglierne la valenza ed il contenuto prescrittivo, si correla a sua volta al disposto dell'articolo 1, comma 4 *bis*, della stessa legge n. 119 del 2013, con cui si è coevamente intervenuti sulla disciplina del richiamato articolo 11, estendendo gli obblighi di informazione e di supporto non solo alle vittime dello *stalking* (articolo 612 *bis* c.p.), come nel testo originario, ma anche alle vittime dei reati di cui agli articoli 572, 600, 600 *bis*, 600 *ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*. 1, 600 *quinqies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies*, c.p.: si tratta di una serie di reati che vanno dai maltrattamenti alla violenza sessuale, alla riduzione in schiavitù, alla prostituzione minorile, rispetto ai quali è evidente l'esigenza di assicurare efficaci misure di sostegno delle vittime.

In ordine al contenuto di detti obblighi va solo precisato che questi, rispetto ai reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p., sussistono solo allorquando si tratti di episodi sintomatici di un comportamento "grave" o "non episodico" di violenza domestica, definibile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge in esame.

Tempistica investigativa e processuale. Le esigenze di assicurare una rapida definizione dei procedimenti – relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori- è apprezzabile nella disposizione che consente di **prorogare per una sola volta il termine per le indagini preliminari** (articolo 406, comma 2 *ter* c.p.p.) e nella disposizione introduce una corsia preferenziale nella formazione dei ruoli di udienza nei procedimenti penali per i procedimenti penali relativi a tali reati (ed anche ai reati che vanno dall'articolo 609 *bis* all'articolo 609 *octies* c.p.) (articolo 132 *bis*, comma 1, lettera *a.bis*), disp. att. c.p.p.). E' una delle ragioni per cui si è qui implementato il numero dei magistrati assegnati al Gruppo che si occupa dei reati in danno delle "fasce deboli".

Gli avvisi di definizione delle indagini. Per concludere la disamina resta da dire della disciplina dell'avviso *ex* articolo 408 c.p.p. e dell'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p.

Quest'ultimo non crea particolari problemi, se non quello di implementare gli incumbenti di segreteria: l'avviso di conclusione delle indagini nel caso di procedimento per i reati di cui agli articoli 572 e 612 *bis* c.p. va inviato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa. Nel primo caso, l'informazione può essere inviata anche a mezzo *fax* o con altro strumento telematico che assicuri la corretta ricezione.

Più complessa e incerta è la disciplina dell'avviso di archiviazione, che è previsto che il pubblico ministero debba comunque inviare alla **persona offesa dei delitti commessi con violenza alla**

persona anche laddove questa non ne abbia fatto richiesta; con l'ulteriore previsione che il termine di cui al comma 3 dell'articolo 408 entro cui la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione è elevato a venti giorni.

La disciplina trova applicazione solo per gli avvisi relativi a procedimenti penali con oggetto rappresentato dai delitti commessi con violenza alle persone. L'espressione della legge è infelice ed imprecisa. Mi sembra possa essere interpretata nei termini di cui supra si è detto commentando il novum che ha riguardato l'articolo 299 c.p.p.

Entrambe le modifiche in quanto processuali trovano la loro disciplina nel principio del *tempus regit actum*: per l'effetto, in ordine ai fascicoli ancora non formalmente esitati dall'Ufficio.

Lesioni e competenza del giudice di pace. Infine, merita di essere ricordata la modifica intervenuta in sede di competenza. Si è ridotta quella del giudice di pace per il reato di lesioni personali volontarie: questi è competente per le lesioni di cui al comma 2 dell'articolo 582 c.p. perseguibili a querela di parte, ad esclusione però, ora, dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, comma 2, c.p., ovvero contro il convivente.

In difetto, di un'apposita norma transitoria, deve ritenersi che le modifiche introdotte debbano immediatamente trovare applicazione in base al principio *tempus regit actum*: unica eccezione a tale principio è costituita dall'applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, qualora il giudice di pace sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio.

Ciò detto, sugli altri aspetti, più marginali, se necessario, si potrà intervenire in un secondo momento.

Per il momento, quelle sopra descritte sembrano le tematiche più significative, per discutere le quali a brevissimo si organizzerà un incontro ove potranno essere affrontate le tematiche rimaste insolute o incerte.

) Ringrazio per l'attenzione.

Trento, 17 ottobre 2013

IL PROCCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato



Procura della Repubblica di Trento

Prot. u° 3552/13-1.4
Circolare n° 6/13 Reg. mb.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Trento

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Ai colleghi

e, per conoscenza,

Al signor Procuratore generale di Trento

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento

Oggetto: Escussione del minore vittima di reati e nomina dell'esperto. Indicazioni operative.

Facendo seguito al protocollo che si è firmato per contrastare le violenze in danno delle persone "deboli" e al fruttuoso incontro organizzato da questo Ufficio il 10 giugno 2013, opportuno focalizzare l'attenzione sul tema di cui all'oggetto.

La questione.- Nel caso di persona offesa minorenni, viene in rilievo il disposto del comma 1 *ter* dell'articolo 351 c.p.p., laddove si prevede che la polizia giudiziaria, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinqies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p., è tenuta ad avvalersi, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero [nella stessa prospettiva, il comma 1 *bis* nell'articolo 352 c.p.p., prevede che analogo obbligo gravi sul pubblico ministero che intenda assumere informazioni da un minorenni].

Le conseguenze operative.- A tal riguardo, è da ritenere inderogabile che la polizia giudiziaria, ma anche il pubblico ministero procedente, quando debba procedere direttamente, avranno cura di videoregistrare [o, quantomeno, di fonoregistrare] l'escussione. Tale è l'indicazione viene dalle diverse Carte internazionali che sono intervenute in materia [Carta di Noto e Convenzione di Lanzarote] e che, di norma, è necessaria e sufficiente per soddisfare le esigenze di riscontro dell'attendibilità e genuinità della deposizione.

In questa prospettiva, allora, alla **determinazione di nominare l'esperto in psicologia o psichiatria infantile**, per consentire una duttilità nell'agire della polizia giudiziaria e



dello stesso pubblico ministero, sembra conclusione ragionevole che debba procedersi solo nei casi in cui tale nomina risultasse, a seguito di apprezzamento congiunto della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, realmente necessaria, rappresentando un *quid pluris* in punto di attendibilità.

Apprezzamento discrezionale consentito dal fatto che l'istituto non è accompagnato dalla previsione di eventuali sanzioni in caso di mancanza della nomina, vertendosi in una materia in cui ciò che conta è acquisire una dichiarazione genuina e successivamente verificabile nel contraddittorio.

In questo senso, si è di recente espressa la Corte di cassazione, Sezione IV, 12 marzo 2013- 12 aprile 2013 n. 16981, F., affermando che: "Il disposto del nuovo comma 1 *ter* dell'articolo 351 c.p.p., in base al quale "nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p., la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, **non introduce alcun obbligo di escussione del minore alla presenza dell'esperto sanzionato, per il caso di inosservanza, a pena di inutilizzabilità**".

La Corte, in tale occasione, ha affrontato il significato concreto che deve attribuirsi al *novum* normativo introdotto dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", attuativa della Convenzione di Lanzarote. Ciò con particolare riferimento al disposto del nuovo comma 1 *ter* dell'articolo 351 del c.p.p. in base al quale "nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *octies* e 609 *undecies* c.p., la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero [lo stesso vale per il pubblico ministero, a norma dell'articolo 362, comma 1 *bis*, c.p.p., e, *mutatis mutandis*, per il difensore, in sede di investigazioni difensive, a norma dell'articolo 391 *bis*, comma 5 *bis*, c.p.p.]. Secondo la Cassazione, in sostanza, la nuova disciplina non introduce alcun obbligo di escussione del minore alla presenza dell'esperto sanzionato, per il caso di inosservanza, a pena di inutilizzabilità. Tale sanzione, infatti, non è stata espressamente prevista. La presenza dell'esperto è piuttosto cautela, rimessa alla valutazione del pubblico ministero, ai fini del giudizio di attendibilità e genuinità della deposizione del minore. Il giudice di legittimità, in motivazione, ha piuttosto evidenziato che l'indicazione che viene dalle diverse Carte internazionali che sono intervenute in materia [Carta di Noto e Convenzione di Lanzarote] è non tanto quella di garantire la presenza dell'esperto, quanto quella di procedere alla videoregistrazione dell'esame, che, di norma, è necessaria e sufficiente per soddisfare le esigenze di riscontro dell'attendibilità e genuinità della deposizione. In questa prospettiva, alla individuazione della nomina dell'esperto in psicologia o psichiatria infantile, per consentire una duttilità nell'agire della polizia giudiziaria e dello stesso pubblico ministero, si potrà procedere solo nei casi in cui tale nomina risultasse, a seguito di apprezzamento congiunto della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, realmente



necessaria, rappresentando un *quid pluris* in punto di attendibilità. Apprezzamento discrezionale consentito dal fatto che l' istituto non è accompagnato dalla previsione di eventuali sanzioni in caso di mancanza della nomina, vertendosi in una materia in cui ciò che conta è acquisire una dichiarazione genuina e successivamente verificabile nel contraddittorio.

Le modalità di nomina.- Ciò posto, va però disciplinato il caso in cui debba procedersi, perché ritenuto necessario nei termini suddetti, alla nomina dell'esperto "in psicologia o in psichiatria infantile".

A tale nomina, nei casi urgenti, dovrà provvedere su richiesta della polizia giudiziaria il **pubblico ministero di turno.**

La nomina, secondo le regole, dovrà essere formalizzata [si allega, per comodità, *fac simile* di incarico]: **non basta la nomina orale**, ma occorre che vi sia nomina formale di "consulente tecnico", che, in assenza di alcuna voce corrispondente nelle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 sarà compensato a vacanze, a norma di legge, previa verifica del tempo impiegato per l'adempimento dell'incarico attraverso l'acquisizione del verbale delle informazioni raccolte dalla p.g. o direttamente dal pubblico ministero.

Va ricordato, in proposito, che, secondo la più recente e accreditata opinione (cfr. Cassazione, Sezione III, 27 novembre 2012- 21 gennaio 2013 n. 3055, T.), non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare per l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al PM dal minorenni vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario" [con riferimento all'ausiliario del PM, infatti, potrebbe porsi la questione di incompatibilità con la qualità di testimone prevista dall'articolo 197 c.p.p.].

L'individuazione dell'esperto.- E' evidentemente utile cercare di individuare **previamente** gli "esperti" disponibili, pur senza voler limitare le determinazioni autonome del singolo magistrato.

A tal riguardo, si anticipa che lo scrivente si è già attivato per pervenire all'individuazione di un numero soddisfacente di esperti disponibili. Al più presto, allora, si provvederà a comunicare i relativi nominativi. Per l'intanto, ci si potrà avvalere dei professionisti di settore già conosciuti in Ufficio.

Grazie per l'attenzione

Trento 21.6.13



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
GIUSEPPE AMATO